



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Circolari per la clientela

Legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n. 232) - Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

1 PREMESSA

Con la L. 11.12.2016 n. 232 è stata emanata la “legge di bilancio 2017” (che ha sostituito la “legge di stabilità”), in vigore dall’1.1.2017.

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2017.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI)	<p>Viene introdotta l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI), disciplinata dal nuovo art. 55-<i>bis</i> del TUIR.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dall’1.1.2017.</p> <p>Contribuenti ammessi</p> <p>Possono optare per l’applicazione dell’IRI i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• imprenditori individuali;• società in nome collettivo;• società in accomandita semplice. <p>Contabilità ordinaria</p> <p>Possono optare per il regime IRI i soggetti sopracitati che adottano la contabilità ordinaria, anche a seguito dell’opzione ex art. 18 co. 6 del DPR 600/73.</p> <p>Società di capitali a ristretta base proprietaria</p> <p>Possono, altresì, accedere al regime IRI le società di capitali che integrano i requisiti per l’opzione della c.d. “piccola trasparenza fiscale” (ex art. 116 co. 1 del TUIR).</p> <p>Esercizio dell’opzione</p> <p>Il regime IRI è subordinato all’esercizio di un’opzione nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.</p> <p>Le opzioni relative al 2017 devono, pertanto, essere comunicate mediante il modello UNICO 2018.</p> <p>Durata dell’opzione</p> <p>L’opzione per il regime IRI ha durata pari a cinque periodi d’imposta ed è rinnovabile.</p> <p>Base imponibile IRI e aliquota applicabile</p> <p>La base imponibile IRI è determinata secondo le ordinarie disposizioni in materia di redditi di impresa (Titolo I, capo VI del TUIR).</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<p>Su tale base imponibile si applica l’aliquota prevista dall’art. 77 del TUIR, ossia l’aliquota IRES in vigore (pari al 24% a partire dal 2017).</p> <p>Deducibilità delle somme prelevate</p>

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>Dalla base imponibile IRI possono essere dedotti gli utili prelevati, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili. L'importo deducibile di tali prelievi è determinato:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel limite dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione IRI negli esercizi precedenti;• al netto delle perdite maturate in costanza del regime IRI. <p>Deroga alla trasparenza fiscale</p> <p>L'opzione per l'IRI esclude l'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 del TUIR, afferenti il regime della trasparenza fiscale, limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.</p> <p>Regime impositivo</p> <p>L'opzione per l'IRI comporta quindi la separazione tra:</p> <ul style="list-style-type: none">• il reddito d'impresa reinvestito nella società, assoggettato ad IRI;• gli utili prelevati dall'impresa, imponibili progressivamente in capo al percipiente come reddito d'impresa. <p>Perdite fiscali nel regime IRI</p> <p>Le perdite maturate in vigenza del regime IRI sono computate in diminuzione:</p> <ul style="list-style-type: none">• del reddito dei periodi d'imposta successivi;• per l'intero importo che trova capienza in essi. <p>Utili realizzati prima dell'entrata nel regime IRI</p> <p>Le somme prelevate dalle riserve di utili realizzati prima dell'ingresso nel regime IRI:</p> <ul style="list-style-type: none">• non concorrono alla formazione del reddito imponibile in capo al percettore;• non possono essere portate in deduzione dalla base imponibile IRI. <p>Le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con tali utili.</p> <p>Perdite non ancora utilizzate all'uscita dal regime IRI</p> <p>All'uscita dal regime, le perdite IRI non ancora utilizzate:</p> <ul style="list-style-type: none">• costituiscono perdite realizzate in contabilità ordinaria e possono esclusivamente andare a compensazione dei redditi d'impresa (in contabilità ordinaria o semplificata);• l'eccedenza non può andare a compensazione degli altri redditi, ma deve invece essere riportata agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto. <p>A tal fine, occorre considerare l'ultimo anno di permanenza nel regime IRI come anno di maturazione delle stesse.</p>
Super-ammortamenti - Proroga	<p>Viene prorogata al 2017 la possibilità di beneficiare dei c.d. "super-ammortamenti".</p> <p>Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31.12.2017, il costo di acquisizione è</p>

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<p>L'agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, a condizione che entro il 31.12.2017:</p> <ul style="list-style-type: none">• il relativo ordine risulti accettato dal venditore;• sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. <p>Autoveicoli</p> <p>A differenza della precedente versione dell'agevolazione, sono esclusi dai super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none">• i veicoli aziendali non esclusivamente strumentali;• i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti;• i veicoli dei professionisti;• i veicoli di agenti e rappresentanti di commercio. <p>Pertanto, nella nuova versione dell'agevolazione, possono beneficiare della maggiorazione del 40% i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico (es. taxi).</p> <p>Acconti</p> <p>La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative ai super-ammortamenti.</p>
Iper-ammortamenti	<p>Nell'ambito della disciplina dei super-ammortamenti, al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0", vengono introdotti i c.d. "iper-ammortamenti".</p> <p>Ambito temporale</p> <p>L'agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati a partire dall'1.1.2017 ed entro il 31.12.2017 (o entro il 30.6.2018 alle condizioni sopra esposte per i super-ammortamenti).</p> <p>Maggiorazione del 150%</p> <p>Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell'Allegato A alla L. 232/2016. Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;• i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;• i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>Maggiorazione per i beni immateriali strumentali correlati</p> <p>Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento è, inoltre, prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B alla L. 232/2016.</p> <p>Si tratta di <i>software</i>, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".</p> <p>Documentazione</p> <p>Ai fini della fruizione dell'iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre:</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none">• una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio);• ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000,00 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. <p>Tale documentazione deve attestare che:</p> <ul style="list-style-type: none">• il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui al suddetto Allegato A e/o B;• è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Riapertura	<p>Le agevolazioni per l'assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice, in precedenza previste sino al 30.9.2016, sono state estese alle operazioni effettuate tra l'1.10.2016 e il 30.9.2017.</p> <p>Beni agevolabili</p> <p>Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.</p> <p>La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).</p> <p>Imposte sostitutive dovute dalla società</p> <p>Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l'assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un'imposta sostitutiva dell'8%. L'aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre dell'ultimo triennio.</p> <p>Per gli immobili è consentito assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale.</p> <p>Se per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d'imposta, su di esse è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%.</p>

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>Reddito in natura dei soci assegnatari</p> <p>Nel caso di assegnazione di beni, il reddito in natura dei soci è ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze o l'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta.</p> <p>IVA e imposte indirette</p> <p>Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono previste in misura fissa.</p> <p>Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari.</p> <p>Versamenti</p> <p>Per le operazioni effettuate dall'1.10.2016 al 30.9.2017, le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d'imposta devono essere versate:</p> <ul style="list-style-type: none">• per il 60% entro il 30.11.2017;• per il rimanente 40% entro il 16.6.2018. <p>È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale - Riapertura	<p>Sono state riaperte le agevolazioni per l'estromissione dal regime d'impresa degli immobili strumentali posseduti dall'imprenditore individuale; le plusvalenze, determinate in base alla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'8%.</p> <p>Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.</p> <p>Imposte indirette</p> <p>L'IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell'operazione è l'esenzione. Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.</p> <p>Adempimenti</p> <p>L'estromissione deve avvenire entro il 31.5.2017 (senza particolari opzioni da esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell'imprenditore, ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell'estromissione l'immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di "privato" non imprenditore dall'1.1.2017.</p> <p>Versamenti</p> <p>L'imposta sostitutiva dell'8% deve essere assolta:</p> <ul style="list-style-type: none">• per il 60% entro il 30.11.2017;• per il rimanente 40% entro il 16.6.2018. <p>È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24</p>

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
Rivalutazione dei beni d'impresa - Riapertura	<p>Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa; per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2016.</p> <p>Beni rivalutabili</p> <p>Possono essere rivalutati:</p> <ul style="list-style-type: none">• i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;• le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie. <p>I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2015.</p> <p>Effetti fiscali</p> <p>Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva pari:</p> <ul style="list-style-type: none">• al 16%, per i beni ammortizzabili;• al 12%, per i beni non ammortizzabili. <p>I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none">• in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2019, per i soggetti "solari");• ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2020, per i soggetti "solari").

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<p>Versamenti</p> <p>L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2016.</p> <p>È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.</p>
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura	<p>Viene riaperta anche la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di fuori dal regime di impresa.</p> <p>Sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2017, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul c.d. "valore di perizia" previsto per le partecipazioni non quotate o i</p>

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>terreni (agricoli ed edificabili).</p> <p>A tal fine, occorrerà che, entro il 30.6.2017:</p> <ul style="list-style-type: none">• un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;• il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. <p>Imposta sostitutiva con aliquota unica dell'8%</p> <p>L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota unica dell'8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).</p>
Aiuto alla crescita economica (ACE) - Modifiche	<p>È stata modificata la disciplina dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">• la riduzione del coefficiente di remunerazione del capitale proprio, che passa dal 4,75% (misura prevista per il 2016) al 2,3% per il 2017 e al 2,7% per il 2018 e i periodi d'imposta successivi;• l'eliminazione del regime di favore per le società neo quotate, mai applicato per possibili contrasti con il regime comunitario degli aiuti di Stato;• la riduzione della base di calcolo dell'agevolazione in ragione degli incrementi dello <i>stock</i> di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto all'analoga consistenza registrata al 31.12.2010;• l'equiparazione delle modalità di calcolo dell'agevolazione per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria a quelle previste per le società di capitali (basate sugli incrementi del patrimonio netto, e non sullo <i>stock</i> del patrimonio netto medesimo rilevato al termine dell'esercizio);• l'introduzione di apposite limitazioni per il riporto delle eccedenze ACE nell'ambito delle operazioni straordinarie;• appositi obblighi di ricalcolo dell'acconto IRES dovuto per il 2017.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Autoveicoli di agenti e rappresentanti - Deducibilità canoni di noleggio	<p>Viene innalzato da 3.615,20 a 5.164,57 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per il noleggio degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.</p>
Terreni esenti da IRPEF per coltivatori diretti e IAP	<p>Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.</p> <p>Dall'anno 2017 e fino al 2019, quindi, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario. I terreni che vengono affittati per coltivarli, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione</p>

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo al coltivatore diretto o IAP.
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori - Messa a regime	Viene resa permanente l'agevolazione volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all'estero, di cui all'art. 44 del DL 78/2010.
Regime speciale per lavoratori "impatriati" - Modifiche	Viene modificato il regime speciale per i lavoratori "impatriati", di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015. Tra le principali modifiche, in vigore dal 2017, si segnalano le seguenti: <ul style="list-style-type: none">• la disposizione di favore viene estesa ai lavoratori autonomi;• viene modificata la misura dell'agevolazione, posto che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (in luogo del precedente 70%).
Regime speciale per i "neo-domiciliati"	Il nuovo art. 24- <i>bis</i> del TUIR prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche (e, su loro richiesta, per i familiari) che: <ul style="list-style-type: none">• trasferiscono la propria residenza in Italia, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR;• non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR, per almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. <p>Preventiva risposta favorevole ad interpello probatorio</p> <p>L'opzione può esercitarsi previa risposta favorevole dell'Agenzia delle Entrate ad un'istanza di interpello "probatorio", presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è trasferita la residenza in Italia.</p> <p>Periodo di efficacia dell'opzione</p> <p>L'opzione è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in cui è trasferita in Italia la residenza fiscale.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Posto che la L. 232/2016 entra in vigore l'1.1.2017, l'opzione opera, se il trasferimento della residenza fiscale avviene nel 2017, a partire dai redditi del periodo d'imposta 2017, previa presentazione dell'istanza di interpello probatorio entro il 30.9.2018.</p> <p>Redditi agevolati</p> <p>L'imposizione sostitutiva riguarda i redditi prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'art. 165 co. 2 del TUIR (si veda anche la circ. Agenzia delle Entrate 5.3.2015 n. 9, § 2.1).</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	Redditi esclusi L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR), realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggette al

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017





STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>regime ordinario di imposizione di cui all'art. 68 co. 3 del TUIR.</p> <p>Possibilità di esclusione di alcuni Stati esteri</p> <p>Le persone fisiche, per sé o per uno o più dei familiari, possono non avvalersi dell'imposizione sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, con conseguente applicazione del regime ordinario e riconoscimento del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.</p> <p>Effetti dell'esercizio dell'opzione</p> <p>Per effetto dell'esercizio dell'opzione, si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle addizionali locali), nella misura fissa di 100.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione (oltre a 25.000,00 euro, per ciascun periodo d'imposta, per ciascun familiare interessato).</p> <p>Inoltre opera l'esenzione dall'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none">• compilare il quadro RW;• versare le imposte IVIE e IVAFE. <p>Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal <i>dante causa</i>, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al DLgs. 346/90 è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.</p> <p>Incumulabilità con altri incentivi</p> <p>Gli effetti dell'opzione non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 44 del DL 78/2010 e dall'art. 16 del DLgs. 147/2015.</p> <p>Revoca e cessazione dell'opzione</p> <p>L'opzione è revocabile (anche in relazione a uno o più familiari) e decade per:</p> <ul style="list-style-type: none">• decorso dei quindici anni di validità dal primo periodo d'imposta di validità della stessa;• omesso o insufficiente versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini normativamente previsti; in tal caso, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. <p>Disposizioni attuative</p> <p>Le ulteriori modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione, nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva, saranno individuate con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica</p>	<p>La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017.</p> <p>La detrazione, nella misura del 65%, si applica anche alle spese sostenute fino al 31.12.2017 per:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al DLgs. 311/2006, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro;• l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.</p>
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica - Interventi sulle parti comuni condominiali	<p>La detrazione del 65% spetta anche per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, per le spese sostenute fino al 31.12.2021.</p> <p>Interventi che determinano un rilevante risparmio energetico</p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none">• del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l'involucro dell'edificio "con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo";• del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015. <p>Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.</p> <p>La sussistenza delle condizioni per beneficiare della detrazione nella misura del 70% e 75% deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l'APE (attestazione della prestazione energetica degli edifici) di cui al DM 26.6.2015. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.</p>
	<p>Cessione del credito ai fornitori</p> <p>Per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali che consentono un rilevante risparmio energetico, dall'1.1.2017, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,• ovvero ad altri soggetti privati, <p>con la facoltà di successiva cessione del credito.</p> <p>La detrazione non può essere ceduta a:</p> <ul style="list-style-type: none">• istituti di credito;• intermediari finanziari. <p>Le modalità di attuazione della cessione saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Estensione agli IACP</p> <p>Le detrazioni "potenziate" al 70% e 75% previste per gli edifici condominiali sono estese agli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.</p>
Detrazione IRPEF del 50% per gli interventi	<p>Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2017 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.</p>

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
di recupero del patrimonio edilizio	<p>16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis.</p>
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi antisismici - Proroga e modifica della disciplina	<p>Tra gli interventi rilevanti ai fini della detrazione IRPEF per i recuperi edilizi, la lett. i) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR annovera anche quelli relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.</p> <p>Detrazione prorogata fino al 2021 per interventi autorizzati dall'1.1.2017</p> <p>Viene stabilito che nel caso in cui gli interventi antisismici di cui alla suddetta lett. i):</p> <ul style="list-style-type: none">• riguardino procedure autorizzatorie iniziate dall'1.1.2017;• riguardino edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3, di cui all'OPCM 20.3.2003 n. 3274;• si riferiscano a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, <p>la detrazione IRPEF/IRES:</p> <ul style="list-style-type: none">• spetta nella misura del 50%, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021;• fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare per ciascun anno;• è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. <p>Dall'1.1.2017, rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.</p>
	<p>Potenziamento della detrazione IRPEF/IRES</p> <p>L'aliquota della detrazione aumenta:</p> <ul style="list-style-type: none">• al 70%, nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;• all'80%, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori. <p>Dall'1.1.2017, rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.</p> <p>Con un apposito DM saranno stabilite:</p> <ul style="list-style-type: none">• le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni;• le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. <p>Potenziamento della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi sulle parti comuni di edifici</p>

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>Nel caso in cui gli interventi antisismici siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, l'aliquota della detrazione aumenta:</p> <ul style="list-style-type: none">• al 75%, se dalla realizzazione degli stessi il rischio sismico dell'immobile si riduce sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;• all'85%, se dalla realizzazione degli stessi si determini il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori. <p>Dette detrazioni (75% e 85%) si applicano su un ammontare di spesa non superiore a 96.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.</p> <p>Dall'1.1.2017, rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.</p> <p>Dall'1.1.2017, per tali interventi, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,• ovvero ad altri soggetti privati, <p>con la facoltà di successiva cessione del credito.</p> <p>Non è possibile cedere il credito a:</p> <ul style="list-style-type: none">• istituti di credito;• intermediari finanziari. <p>Le modalità di attuazione della nuova disciplina saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili") - Proroga e modifica della disciplina</p>	<p>La disciplina relativa al c.d. "bonus mobili ed elettrodomestici", previsto dal co. 2 dell'art. 16 del DL 63/2013, non solo è stata oggetto di proroga, ma anche di alcune modifiche.</p> <p>Nello specifico è previsto che ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta un'ulteriore detrazione IRPEF del 50%:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017;• per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;• finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
	<ul style="list-style-type: none">• a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1.1.2016. <p>La detrazione IRPEF del 50%, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">• è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;• è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro; per gli interventi edilizi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, il limite massimo di 10.000,00 euro è considerato al netto delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>elettrodomestici nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.</p> <p>Le spese sostenute per i mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF.</p>
Spese sostenute per la frequenza scolastica - Aumento della detrazione IRPEF	<p>Ai sensi della lett. e-bis) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, spetta una detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza:</p> <ul style="list-style-type: none">• delle scuole dell'infanzia ("vecchi" asili);• del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie ("vecchie" elementari) e delle scuole secondarie di primo grado ("vecchie" medie);• delle scuole secondarie di secondo grado ("vecchie" superiori). <p>La disciplina si applica sia alle scuole statali, che alle scuole paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della L. 10.3.2000 n. 62.</p> <p>In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19% si applica su un importo annuo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 564,00 euro, per l'anno 2016 (in precedenza l'importo massimo era pari a 400,00 euro);• 717,00 euro, per l'anno 2017;• 786,00 euro, per l'anno 2018;• 800,00 euro, a decorrere dall'anno 2019.
Erogazioni liberali in favore degli Istituti tecnici superiori - Detrazione IRPEF e deduzione dal reddito d'impresa	<p>La detrazione IRPEF del 19% di cui all'art. 15 co. 1 lett. i-octies) del TUIR è riconosciuta anche per le erogazioni liberali a favore degli Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al DPCM 25.1.2008.</p> <p>Le erogazioni liberali in denaro e/o in natura a favore degli Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al DPCM 25.1.2008, inoltre, sono deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100 co. 2 lett. o-bis) del TUIR (la deduzione spetta nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui).</p>
School bonus - Integrazione della disciplina per le scuole paritarie	<p>Viene integrata la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali agli istituti scolastici, di cui all'art. 1 co. 145 - 150 della L. 13.7.2015 n. 107 (c.d. "school bonus").</p> <p>In particolare, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie devono essere effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili (e non, quindi, con versamento in un apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato).</p>
Credito d'imposta per ricerca e sviluppo - Modifiche	<p>Vengono introdotte alcune modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</p> <p>Tra le principali, si segnalano le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• il credito d'imposta sarà pari al 50% con riferimento a tutte le spese, senza quindi più alcuna distinzione in base alla tipologia di costi;• il credito d'imposta sarà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>20 milioni di euro per ciascun beneficiario (in luogo dei precedenti 5 milioni);</p> <ul style="list-style-type: none">• l'agevolazione viene prorogata fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (anno 2020, per i soggetti "solari"), in luogo del precedente periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (anno 2019, per i soggetti "solari");• il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella c.d. "white list" di cui al DM 4.9.96. <p>Decorrenza</p> <p>Tali modifiche avranno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (anno 2017, per i soggetti "solari").</p>
Regime forfetario per associazioni sportive dilettantistiche - Innalzamento del limite dei proventi	<p>Con una modifica all'art. 90 co. 2 della L. 27.12.2002 n. 289, viene elevata da 250.000,00 a 400.000,00 euro, a decorrere dall'1.1.2017, la soglia massima dei proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche (e dai soggetti equiparati, quali le <i>pro loco</i>), prevista per accedere al regime forfetario di cui alla L. 398/91.</p>
Agevolazioni fiscali per investimenti in start up e PMI innovative - Messa a regime e modifiche	<p>Viene messa a regime, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in <i>start up</i> innovative di cui all'art. 29 del DL 179/2012.</p> <p>A decorrere dall'anno 2017, viene fissata al 30% la misura dell'agevolazione prevista dall'art. 29 del DL 179/2012 sia per la detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF (in luogo dell'aliquota del 19%), sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES (in luogo dell'aliquota del 20%), indipendentemente dalla tipologia di <i>start up</i> innovativa beneficiaria.</p> <p>La nuova aliquota riguarda, quindi, anche le <i>start up</i> innovative a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, per le quali la precedente normativa prevedeva aliquote maggiorate pari al 25% di detrazione e al 27% di deduzione del reddito.</p> <p>Inoltre, sempre a decorrere dall'anno 2017, viene raddoppiato, portandolo a 1.000.000,00 di euro, il limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d'imposta per i soggetti IRPEF.</p> <p>PMI innovative</p> <p>Viene eliminata la differenza di trattamento in relazione all'anzianità della PMI.</p> <p>Efficacia</p> <p>L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
Agevolazioni in ambito societario per le start up innovative	<p>Nell'ambito delle agevolazioni di tipo societario a favore delle <i>start up</i> innovative, sono stati stabiliti ulteriori benefici in materia di modalità e oneri per la costituzione di tali tipi di società.</p> <p>Modalità di costituzione</p>

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>È stata aggiunta la possibilità di sottoscrivere l'atto costitutivo di <i>start up</i> innovative redatto in forma elettronica (e successivamente di modificarlo), oltre che con la già prevista firma digitale non autenticata dalle parti, anche con la firma elettronica avanzata autenticata (art. 4 co. 10-bis del DL 3/2015).</p>
	<p>Oneri di costituzione</p> <p>È stato previsto l'esonero dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria per l'atto costitutivo delle <i>start up</i> innovative, costituite secondo la procedura semplificata di cui sopra, nonché di quelle costituite con atto pubblico.</p> <p>Per usufruire di tale agevolazione, occorre la contestuale iscrizione della <i>start up</i> innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese.</p>
Nuova Sabatini - Proroga	<p>Viene prorogata la c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013, con l'introduzione anche di un contributo potenziato in caso di investimenti con carattere innovativo.</p> <p>Proroga</p> <p>Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese viene infatti prorogato fino al 31.12.2018.</p> <p>Contributo potenziato per investimenti innovativi</p> <p>Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo e/o di prodotto, le micro, piccole e medie imprese possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'art. 2 del DL 69/2013 per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in <i>big data</i>, <i>cloud computing</i>, banda ultralarga, <i>cybersecurity</i>, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, <i>Radio frequency identification</i> (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.</p> <p>Nelle suddette fattispecie, il contributo è concesso con una maggiorazione pari al 30% della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato.</p>
Bonus per l'acquisto di strumenti musicali	<p>Viene prevista anche per l'anno 2017 la concessione di un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi musicali frequentato.</p> <p>Soggetti beneficiari</p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione gli studenti iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai licei musicali;• ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
	<p>Agevolazione</p>

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>Per il 2017, viene concesso un contributo <i>una tantum</i> pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500,00 euro, nel limite complessivo di 15 milioni di euro.</p>
Card cultura giovani	<p>La Carta elettronica di cui all'art. 1 co. 979 - 980 della L. 208/2015, dell'importo nominale massimo di 500,00 euro (c.d. "bonus cultura"), viene estesa anche ai giovani che compiono 18 anni nell'anno 2017, residenti nel territorio nazionale e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno.</p> <p>Oltre alle finalità previste con la L. 208/2015, il <i>bonus</i> cultura per l'anno 2017 è valido anche per l'acquisto di musica registrata, corsi di musica e di teatro, corsi di lingua straniera.</p>
Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per la distribuzione gratuita di prodotti a fini di solidarietà sociale	<p>Viene previsto, per gli anni 2017 e 2018, un contributo per gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.</p> <p>Il contributo è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino al 15% del prezzo di acquisto;• fino ad un massimo di 3.500,00 euro annui;• nel limite delle risorse disponibili (pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018). <p>Il contributo viene corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.</p> <p>Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili:</p> <ul style="list-style-type: none">• rimborsano al venditore l'importo del contributo;• recuperano il suddetto importo in qualità di credito d'imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto. <p>Le imprese costruttrici o importatrici devono conservare la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti.</p>
Aumento detrazioni IRPEF per i pensionati con meno di 75 anni di età	<p>Viene modificata la disciplina delle detrazioni IRPEF per i pensionati, estendendo ai pensionati con meno di 75 anni di età la disciplina già prevista, a decorrere dall'1.1.2016, per i pensionati con almeno 75 anni di età.</p> <p>Ne consegue quindi che:</p> <ul style="list-style-type: none">• per i pensionati con meno di 75 anni di età, si applicheranno maggiori detrazioni IRPEF, con un aumento della c.d. "no tax area" e una riduzione dell'imposizione;

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<ul style="list-style-type: none">• nulla cambia, invece, per i pensionati con almeno 75 anni di età.
	<p>Le detrazioni spettanti sono parametrare in funzione del reddito complessivo posseduto dal pensionato, fino al limite di 55.000,00 euro.</p> <p>Resta fermo che per i pensionati, indipendentemente dall'età, con un reddito complessivo superiore a 55.000,00 euro, non sono previste detrazioni.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Le nuove misure delle detrazioni d'imposta per i pensionati decorrono dall'1.1.2017 e dovranno essere applicate dai sostituti d'imposta che erogano redditi di pensione, in sede di effettuazione delle ritenute ai sensi dell'art. 23 del DPR 600/73.</p>
Trattamenti pensionistici alle vittime del dovere	<p>Dall'1.1.2017, anche ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, viene estesa la non imponibilità ai fini IRPEF già prevista per i trattamenti economici riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.</p>
Pensione di reversibilità agli orfani	<p>Le pensioni percepite dagli orfani superstiti di soggetti assicurati o pensionati nell'ambito dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o delle forme esclusive o sostitutive della stessa, nonché della Gestione separata di cui alla L. 335/95, rientrano nel reddito complessivo IRPEF (art. 8 del TUIR) soltanto per l'importo eccedente i 1.000,00 euro.</p>
Versamento cumulativo delle ritenute operate dal condominio	<p>Viene previsto che il versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio (ai sensi dell'art. 25-ter del DPR 600/73) sia effettuato quando l'ammontare delle ritenute stesse raggiunge l'importo di 500,00 euro e, comunque, entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.</p> <p>Tracciabilità del pagamento dei corrispettivi</p> <p>Il condominio deve effettuare il pagamento dei corrispettivi soggetti alla suddetta ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none">• tramite conti correnti bancari o postali ad esso intestati;• ovvero secondo altre modalità, da stabilire con DM, idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. <p>L'inosservanza di tali obblighi di "tracciabilità" comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro).</p>
Transazione fiscale - Modifiche	<p>Viene sostituita la disciplina relativa alla transazione fiscale (art. 182-ter del RD 267/42).</p> <p>Fra le principali novità vi è, in particolare, la soppressione del precedente divieto di riduzione del pagamento dei debiti per IVA e ritenute effettuate e non versate.</p> <p>Concordato preventivo</p> <p>Viene stabilito che, con il piano di concordato preventivo, il debitore, esclusivamente mediante la suddetta proposta, può proporre il pagamento, parziale o dilazionato:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali;• dei contributi gestiti dagli enti delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori.

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	La proposta di falcidia deve però prevedere <i>“la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione”</i> . Per tale valutazione si deve avere riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42, relativi alla nomina del professionista in caso di piano attestato di risanamento.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<p>Viene, poi, aggiunto che, in caso di pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota degradata a credito chirografario deve essere inserita in un'apposita classe.</p> <p>Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, previo parere conforme della competente Direzione Regionale, in sede di adunanza dei creditori, o nei 20 giorni successivi mediante telegramma, lettera, telefax o PEC. L'Agente della Riscossione esprime il voto limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del DLgs. 112/99.</p> <p>Accordi di ristrutturazione dei debiti</p> <p>Con riguardo alla proposta di transazione fiscale nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, viene stabilito che l'attestazione sui crediti fiscali deve inerire anche la <i>“convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”</i>.</p> <p>L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, con la sottoscrizione, a cura del Direttore dell'ufficio, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. L'atto viene firmato anche dall'Agente della Riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del DLgs. 112/99. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.</p>
Novità in materia di aliquote IVA	<p>In materia di aliquote IVA viene:</p> <ul style="list-style-type: none">• rinviato all'1.1.2018 l'aumento delle aliquote ordinaria e <i>“ridotta”</i>, che era previsto per l'1.1.2017;• introdotta l'aliquota del 5% per le prestazioni di trasporto urbano effettuate con mezzi idonei al trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (in luogo del previgente regime di esenzione IVA).
Note di variazione IVA in diminuzione	<p>Vengono abolite le disposizioni introdotte con la legge di stabilità 2016 in merito al momento di emissione della nota di credito nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016.</p> <p>Nell'ipotesi di procedure concorsuali che coinvolgano il cessionario o committente di un'operazione soggetta ad IVA, dunque, la nota di credito non potrà essere emessa al momento di apertura della procedura ma dovrà attendersi l'effettiva <i>“infruttuosità”</i> della procedura stessa.</p>

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

<p><i>Percentuali di compensazione IVA per cessioni di animali</i></p>	<p>Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, da adottare entro il 31.1.2017, potrà essere disposto l'aumento delle percentuali di compensazione IVA relative alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, ai sensi dell'art. 34 del DPR 633/72.</p> <p>Il decreto potrà innalzare le percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal 7,65% fino a un massimo del 7,7%, per le cessioni di animali vivi della specie bovina;• dal 7,95% fino a un massimo dell'8%, per le cessioni di animali vivi della specie suina. <p>Tale aumento, tuttavia, potrà essere disposto limitatamente al 2017.</p> <p>Si ricorda che, da ultimo, le suddette percentuali erano state modificate con il DM 26.1.2016.</p>
---	---

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Introduzione del “Gruppo IVA”</p>	<p>Viene introdotto il nuovo istituto del “Gruppo IVA”, che consente ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato legati da vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo di costituire un unico soggetto passivo.</p> <p>Effetti della costituzione del Gruppo IVA</p> <p>Per effetto della costituzione del Gruppo IVA, i soggetti partecipanti perdono la propria autonomia soggettiva ai fini IVA e divengono un unico soggetto passivo.</p> <p>Ne consegue che le operazioni effettuate da un partecipante nei confronti di un terzo esterno al Gruppo (o viceversa) si intendono effettuate da (o verso) il Gruppo medesimo. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none">• non rilevano ai fini dell'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra i partecipanti al Gruppo;• assumono rilevanza, ai fini IVA, soltanto le operazioni poste in essere fra un partecipante e un terzo esterno al Gruppo. <p>Finalità</p> <p>La costituzione del Gruppo dovrebbe apportare benefici in termini di risparmio d'imposta qualora tra i partecipanti vi siano soggetti passivi che non godono del pieno diritto alla detrazione.</p> <p>Infatti, secondo i modelli adottati in altri Stati membri dell'Unione europea, il Gruppo IVA detrae l'imposta in base alla composizione del volume d'affari realizzato complessivamente dal soggetto unico, riducendo o neutralizzando gli effetti derivanti dall'effettuazione di operazioni che non danno diritto a detrazione.</p> <p>Requisiti soggettivi</p> <p>L'opzione per la costituzione del Gruppo IVA può essere esercitata da più soggetti passivi (almeno due) a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">• siano stabiliti nel territorio dello Stato;• esercitino attività d'impresa, arte o professione;• per gli stessi ricorrano, congiuntamente, i previsti vincoli finanziario, economico e organizzativo. <p>Non sono ammessi, invece:</p> <ul style="list-style-type: none">• i soggetti la cui azienda sia assoggettata a una procedura concorsuale;• i soggetti posti in liquidazione ordinaria;• i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.;• le stabili organizzazioni all'estero di soggetti con sede in Italia. <p>Carattere onnicomprensivo dell'opzione</p> <p>La costituzione del Gruppo IVA rappresenta una facoltà per i soggetti in possesso dei requisiti descritti.</p> <p>Tuttavia, è previsto che l'opzione debba riguardare obbligatoriamente tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i tre vincoli menzionati, non essendo possibile selezionare i partecipanti (c.d. “<i>all-in, all-out principle</i>”).</p>

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

	<p>Esercizio dell'opzione</p> <p>Posto che sussistano i presupposti descritti, l'opzione deve essere esercitata per il tramite del previsto Rappresentante di gruppo, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione. Il relativo modello verrà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Decorrenza dell'opzione</p> <p>La decorrenza dell'opzione varia a seconda del periodo in cui viene esercitata.</p>
--	---

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	<p>Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none">• se essa è esercitata nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 settembre, produce effetti dall'anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione;• se è esercitata nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 dicembre, produce effetti dal secondo anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione. <p>Durata dell'opzione</p> <p>Fermi restando i presupposti di legge, l'opzione risulta vincolante per un triennio e, successivamente, si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo revoca.</p> <p>Adempimenti del Gruppo</p> <p>In ragione della costituzione dell'unico soggetto passivo, spetta al Gruppo IVA (attraverso l'azione del suo Rappresentante) adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dalle norme in materia di IVA (applicazione e versamento dell'imposta, obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, ecc.).</p> <p>Modifiche alla disciplina dell'imposta di registro e di bollo</p> <p>Vengono previste norme di coordinamento in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none">• imposta di bollo;• imposta di registro. <p>Per quanto concerne l'imposta di bollo, viene disposto che l'imposta di bollo non è dovuta in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none">• fatture,• note,• conti,• ricevute,• quietanze,• simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, <p>relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti al medesimo Gruppo IVA.</p> <p>L'esenzione è limitata alle operazioni che, se rese nei confronti di terzi estranei al Gruppo IVA, sarebbero imponibili a fini IVA, nonché alle cessioni all'esportazione e alle cessioni intracomunitarie.</p> <p>Per quanto concerne l'imposta di registro, viene modificata la disciplina del-</p>

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

	<p>l'alternatività IVA-registro, nonché la disciplina della registrazione dei contratti stipulati tra gruppi IVA, prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none">• le scritture private non autenticate aventi ad oggetto cessioni e prestazioni tra soggetti partecipanti ad un gruppo IVA si registrano solo in caso d'uso, con la sola eccezione delle operazioni di cessione e locazione immobiliare imponibili o esenti che, se operate con soggetti estranei al gruppo, sarebbero soggette a registrazione in termine fisso;• ove soggette a registrazione in termine fisso (come, ad esempio, nel caso di stipulazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata) le cessioni e prestazioni tra soggetti partecipanti ad un gruppo IVA sono soggette ad imposta di registro fissa (200,00 euro), in quanto si considerano "soggette ad IVA", con la sola eccezione delle operazioni di locazione di immobili strumentali che sono soggette ad imposta di registro proporzionale anche se imponibili ad IVA (ed anche se operate tra soggetti partecipanti ad un gruppo IVA).
--	---

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	<p>Entrata in vigore</p> <p>Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dall'1.1.2018.</p> <p>Inoltre, l'efficacia delle disposizioni in materia di Gruppo IVA è subordinata alla consultazione preventiva del Comitato IVA europeo.</p>
Introduzione della c.d. "lotteria degli scontrini"	<p>Allo scopo di contrastare l'evasione fiscale, viene prevista la c.d. "lotteria degli scontrini".</p> <p>A partire dall'1.1.2018, gli scontrini e le ricevute fiscali, appositamente integrati con il codice fiscale dell'acquirente, nonché le fatture, potranno essere utilizzati quali titoli per la partecipazione all'estrazione di premi nell'ambito di una lotteria nazionale.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La lotteria sarà introdotta, a regime, a partire dall'1.1.2018.</p> <p>Tuttavia, a decorrere dall'1.3.2017 (e fino al 31.12.2017) è prevista l'attivazione di una fase sperimentale, in base alla quale la partecipazione alla lotteria sarà possibile limitatamente agli acquisti di beni e servizi effettuati da privati mediante carta di debito o di credito.</p> <p>Requisiti soggettivi per la partecipazione</p> <p>Possono partecipare alla lotteria soltanto le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Gli acquisti devono essere effettuati presso esercenti che abbiano optato per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.</p> <p>Ai fini della partecipazione alla lotteria è altresì necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli acquirenti, all'atto dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente, il quale riporterà tale informazione nel documento emesso;• l'esercente trasmetta telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati della

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

	<p>singola cessione o prestazione.</p> <p>Coordinamento con le disposizioni in materia di certificazione fiscale</p> <p>Le regole fissate per la partecipazione alla lotteria hanno reso necessario l'adeguamento delle disposizioni che definiscono il contenuto dello scontrino e della ricevuta fiscale.</p> <p>A tal fine, all'art. 3 del DPR 696/96 viene aggiunto il nuovo co. 3-bis, che ammette la facoltà, per l'acquirente, di chiedere l'inserimento del codice fiscale sul documento, purché la richiesta sia avanzata non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Tale disposizione troverà applicazione per le operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2018.</p> <p>Operazioni documentate mediante fattura</p> <p>La partecipazione alla lotteria è ammessa anche con riferimento agli acquisti di beni e servizi documentati mediante fattura, purché effettuati al di fuori dall'esercizio d'impresa, arte o professione</p> <p>Anche in questo caso, i dati devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Incentivi per i pagamenti elettronici</p> <p>La probabilità di vincita dei premi (che saranno definiti con apposito decreto ministeriale) sarà aumentata del 20% per le transazioni effettuate mediante carta di debito o di credito, rispetto alla probabilità di vincita prevista per le transazioni effettuate mediante contanti.</p>
--	---

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie	<p>Viene modificata la disciplina agevolativa dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, allungando i termini che consentono di usufruirne.</p> <p>Agevolazione per le vendite giudiziarie alle imprese</p> <p>L'art. 16 del DL 18/2016 ha infatti introdotto una disciplina agevolativa in virtù della quale le imposte di registro, ipotecaria e catastale trovano applicazione in misura fissa (200,00 euro ciascuna) per gli atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari emessi nell'ambito di vendite giudiziarie, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, a condizione che l'immobile sia rivenduto entro due anni.</p> <p>La disciplina agevolativa in parola si applica agli atti ed ai provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili (uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù) emessi nell'ambito di:</p> <ul style="list-style-type: none">• una procedura giudiziaria di espropriazione forzata immobiliare, di cui al codice di procedura civile;• una procedura di vendita immobiliare fallimentare. <p>La sola condizione di applicazione del beneficio era stata fissata nel "ritrasferimento" dell'immobile entro 2 anni dall'acquisto agevolato. Ove la condizione del "ritrasferimento" non si fosse realizzata nel termine biennale, era previsto che le imposte di registro, ipotecaria e catastale fossero dovute nella misura ordinaria e si applicasse anche la sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora.</p>

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

	<p>La norma originaria prevedeva che tale regime agevolativo trovasse applicazione dal 16.2.2016 al 31.12.2016.</p> <p>Novità della L. 232/2016</p> <p>La L. 232/2016 interviene sulla disciplina agevolativa sopra illustrata su due fronti:</p>
	<ul style="list-style-type: none">• prolungando il termine per il ritrasferimento, che viene portato da 2 a 5 anni;• prolungando il periodo di durata dell'agevolazione, che viene esteso al 30.6.2017. <p>A seguito dell'entrata in vigore della L. 232/2016, quindi, le imprese avranno a disposizione 5 anni di tempo per ritrasferire l'immobile acquistato all'asta giudiziaria con le agevolazioni sopra elencate e non più solo 2 anni.</p> <p>Solo dopo che siano trascorsi 5 anni senza che la condizione del ritrasferimento sia soddisfatta, quindi, scatteranno le sanzioni e l'applicazione delle imposte d'atto in misura ordinaria.</p> <p>Inoltre, viene previsto che la disciplina agevolativa in commento possa trovare applicazione fino al 30.6.2017 e non debba cessare il 31.12.2016 come era, invece, originariamente previsto.</p> <p>Vendite giudiziarie con "prima casa"</p> <p>In sede di conversione del DL 18/2016, era stato previsto che la medesima agevolazione (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) si applicasse anche nel caso in cui l'acquirente dell'immobile all'asta giudiziaria o in sede di vendita fallimentare fosse un soggetto privato, purché in possesso delle condizioni di "prima casa" di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. In tal caso, restavano ferme le ordinarie regole concernenti la decadenza dall'agevolazione "prima casa" (mendacio originario o rivendita nel quinquennio).</p> <p>In relazione a tale agevolazione, non opera l'estensione del termine di 2 anni, che concerne solo le agevolazioni per le vendite a favore di imprese.</p> <p>Invece, anche il periodo di applicazione di questa agevolazione viene esteso fino al 30.6.2017.</p>
<p>Pagamento cumulativo della tassa automobilistica (c.d. "bollo auto")</p>	<p>La possibilità di pagamento cumulativo ai sensi dell'art. 7 co. 1 della L. 99/2009 della tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") è estesa alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano:</p> <ul style="list-style-type: none">• proprietarie;• usufruttuarie;• acquirenti con patto di riservato dominio;• ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria. <p>I versamenti cumulativi devono in ogni caso essere eseguiti in favore della Regione o Provincia autonoma competente in relazione, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• al luogo di immatricolazione del veicolo;• al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo in caso di locazione finanziaria.

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

<p>Modifiche alla disciplina delle accise e dei depositi fiscali</p>	<p>Vengono previste alcune modifiche al DLgs. 504/95 (Testo Unico sulle Accise, TUA), principalmente al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none">• assicurare la tracciabilità dei prodotti soggetti ad accisa e un più efficace controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria (artt. 6, 8 e 18 del TUA);• semplificare e rendere più chiara la disciplina relativa alla gestione dei depositi fiscali di prodotti energetici (art. 23 del TUA). <p>Disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici</p> <p>Le novità di maggior rilievo riguardano la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici, di cui al nuovo art. 23 del TUA.</p> <p>In particolare, viene confermata la possibilità di gestire in regime di deposito anche i depositi commerciali di prodotti energetici. Tuttavia, le relative condizioni di rilascio dell'autorizzazione vengono declinate in modo più chiaro e dettagliato rispetto alla disciplina previgente.</p> <p>I depositi commerciali di capacità non inferiore a 10.000 mc (ovvero non inferiore a 400 mc se si tratta di GPL) possono essere gestiti in regime di deposito fiscale ove sussistano necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto.</p> <p>Diversamente, per gli stessi tipi di impianti, ma di capacità inferiore alle misure indicate, il rilascio dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito è subordinato anche al ricorrere di ulteriori condizioni oggettive.</p> <p>Tali modifiche hanno effetto a partire dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della L. 232/2016 (quindi a decorrere dall'anno 2020).</p> <p>I co. 6 - 12 del nuovo art. 23 del TUA riguardano, invece:</p> <ul style="list-style-type: none">• le condizioni di impedimento al rilascio dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale;• le cause di sospensione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione;• i casi che determinano il diniego, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione e della licenza.
<p>Riduzione del canone RAI per il 2017</p>	<p>Per l'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (c.d. "canone RAI") è pari complessivamente all'importo di 90,00 euro (ridotto rispetto all'importo di 100,00 euro previsto per il 2016).</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Equity crowdfunding</p>	<p>Viene estesa a tutte le PMI la possibilità di ricorrere <i>all'equity crowdfunding</i>. Più nello specifico, viene prevista, nell'ambito della disciplina relativa ai portali <i>online</i> per la raccolta di capitale di rischio di cui al DLgs. 58/98, la sostituzione del richiamo, fino ad oggi dettato per le <i>start up</i> e le PMI innovative, alle PMI in generale.</p>
<p>Aziende confiscate e capitalizzazione delle imprese</p>	<p>È stato previsto un incremento del "Fondo per la crescita sostenibile" (art. 23 del DL 83/2012) per l'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, oltre che per lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative collocate nelle Regioni del Mezzogiorno.</p>

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017



STUDIO NOVARA
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

	<p>Viene, inoltre, modificato l'art. 17 della L. 27.2.85 n. 49, relativo alla partecipazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite per lo sviluppo di PMI nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa.</p>
--	--

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO

SEDE: 20831 SEREGNO – VIA S. PIETRO 24 TEL. 0362/231411 – 325686
FAX 0362/325513
PARTITA IVA 02307370961 – COD. FISC. 02307370961
E-MAIL: amministrazione@studionovara.it

CIRCOLARE N. 1/2017